

PRESIDENZIALE N. 34/19/PRES

DIFFIDA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ EDITRICE REPORTER II S.R.L. (EMITTENTE RADIOFONICA IN AMBITO LOCALE “RTR99”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 32, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEGLI ARTT. 3 E 4 DEL REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA E DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DI CONTRASTO ALL’HATE SPEECH APPROVATO CON DELIBERA N. 157/19/CONS (PROCEDIMENTO N. 07/19/DCA - PROC. 2726/AV)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 32, comma 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 157/19/CONS, del 15 maggio 2019, recante “*Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’ hate speech*”;

VISTO l'atto di contestazione n. 07/19/DCA - PROC. 2726/AV, notificato in data 15 luglio 2019, con il quale il Direttore della Direzione contenuti audiovisivi ha contestato alla società Editrice Reporter II S.r.l., con sede in Roma, Via Icilio, n. 12, esercente l'emittente radiofonica in ambito locale "RTR99", la violazione del combinato disposto dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e degli artt. 3 e 4 del "Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech", approvato con delibera n. 157/19/CONS, in quanto, nel corso della trasmissione "Giorno per giorno ...cor veleno" condotta dal sig. Luca Casciani, andata in onda i giorni 7, 14 e 25 giugno 2019 sull'emittente radiofonica "RTR99", sono state utilizzate espressioni suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l'odio e la discriminazione e istigare alla violenza nei confronti di un determinato insieme di persone, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale;

VISTA la memoria difensiva, pervenuta in data 22 luglio 2019 (prot. n. 320582) con la quale la società editrice Reporter II S.r.l. ha rilevato, in merito ai fatti contestati, in sintesi, quanto segue:

- il programma denominato "Giorno per giorno cor veleno", condotto dal sig. Luca Casciani "è una trasmissione che si prefigge l'obiettivo di provocare tra quanti lo seguono un acceso dibattito e, soprattutto, uno spirito critico verso gli avvenimenti di cronaca e di politica [...] nel fare ciò, sovente, vengono utilizzati toni sprezzanti e un linguaggio satirico e sarcastico, il cui unico fine è portare l'ascoltatore a formarsi un proprio personale convincimento in merito agli argomenti trattati";
- "è la dialettica della provocazione la ragione stessa dell'esistenza di tale trasmissione";
- "i contenuti estrapolati da Codesta Autorità nella programmazione dei giorni 7, 14 e 25/06/2019 potrebbero indurre a ritenere il programma foriero di diffondere, propagandare o fomentare l'odio e la discriminazione";
- "tuttavia occorre contestualizzare quanto detto dal conduttore all'interno della più ampia trattazione di [...] fatti di cronaca suscitanti allarme sociale";
- "nondimeno, la scrivente società CONDIVIDE i principi affermati nel Regolamento [...] e, pertanto, SI IMPEGNA [...] ad una maggiore attenzione rispetto ai contenuti dei propri programmi alla luce delle recentissime disposizioni aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona, nel rispetto del principio di non discriminazione [...];
- infine, chiede che "il procedimento sanzionatorio avviato [...] sia archiviato in forza della sopra riportata dichiarazione di impegno";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.lgs n. 177/2005 "I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano la dignità umana e non contengono alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'*hate speech*, *“I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ferma la libertà d'informazione e la libertà di espressione di ogni individuo, sono tenuti ad assicurare il più rigoroso rispetto, nell'ambito dei programmi di informazione e di intrattenimento, dei principi fondamentali sanciti a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo al rispetto del principio di non discriminazione, affinché sia garantita la dignità della persona”*;

CONSIDERATO che l'art. 4 del citato Regolamento stabilisce che *“I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, nel rispetto dei principi di cui all'art. 3, e tenuto conto di quanto stabilito nel Testo unico dei doveri del giornalista vigente, osservano una serie di cautele e indirizzi, ponendo particolare attenzione alla identificazione del contesto specifico di riferimento rispetto a possibili rappresentazioni stereotipate e generalizzazioni che, attraverso il ricorso a espressioni di odio, possano generare pregiudizio nei confronti di persone che vengano associate ad una determinata categoria o gruppo oggetto di discriminazione, offendendo così la dignità umana e generando una lesione dei diritti della persona”*;

RILEVATA l'esigenza di garantire, in particolare nei programmi di informazione e intrattenimento, effettività alla tutela dei diritti fondamentali della persona, nel rispetto del principio di non discriminazione e di tutela della diversità etniche, culturali, religiose e connesse a peculiari condizioni soggettive, fisiche, mentali e sociali. In particolare, nel rispetto della libertà editoriale e del diritto di manifestazione del pensiero e di cronaca, ciascun fornitore di servizi media deve garantire la completezza dell'informazione e l'assenza di discorsi d'odio: la Corte europea dei diritti dell'uomo si è soffermata più volte sulla distinzione tra forme di discorso pubblico tollerato in una società democratica e discorso che deve essere limitato e sanzionato al fine di proteggere il diritto di individui e gruppi di non essere discriminati, o discorso che può portare alla violenza, ai disordini pubblici e alla criminalità;

RITENUTO che le espressioni utilizzate dal conduttore Luca Casciani nel corso del programma *“Giorno per giorno ... cor veleno”*, andato in onda nei giorni 7, 14 e 25 giugno 2019, ed in particolare le affermazioni di seguito riportate: puntata del 7 giugno 2019 al minuto 66/67, *“ma allora se rendi Roma un museo a cielo aperto e mi impedisce di viverla in un certo modo, allora devi impedire anche agli altri di viverla in un certo modo [...] quando arrivi a Piazza Sant'Andrea Apostolo prendi i barboni che stanno da una parte all'altra della chiesa e li porti a Campo Imperatore, prendi gli zingari e li porti a Campo Imperatore, prendi i posteggiatori abusivi e li porti a Campo Imperatore [...] a sto punto famo come li antichi romani e sta gente la butti dalla rupe di Arpea e ritorniamo ad avere un centro di Roma vivibile per tutti”*; al minuto 118, in tema di legittima difesa, *“quando entri in casa mia [...] hai messo in pericolo la mia vita [...] io ti sparo [...] ragazzo albanese non è stato accoppato... purtroppo”*; al minuto 161, in merito ai furti di gomme delle auto: *“nella mia nazione ideale [...] con un fucile di precisione pim .. pim.. li devi*



colpire alla base del collo perché non devono soffrire”; al minuto 192: *“il nigeriano è stato pizzicato [...] quello che ha picchiato il portantino in ospedale [...] L’odio è la nostra autodifesa*”; al minuto 201, nel riferire la notizia relativa all’episodio di tre persone che *“hanno tentato l’assalto in una tabaccheria”* e del *“titolare che è uscito con una pistola e ha ucciso uno dei malviventi”*: *“Voi non ci crederete [...] la vittima è moldavo, voi non ci crederete la vittima arriva dall’est Europa [...] poiché è morta una persona [...] vi invito [...] ad un religioso e composto minuto di silenzio”*. Viene quindi trasmessa ironicamente una musica allegra brasiliana e al termine della canzone: *“so che avrete consumato anche voi fazzoletti come ho fatto io per piangere la morte di questo cittadino moldavo che è morto sul lavoro*”; al minuto 224, nel riferirsi all’ipotesi di intervento in aiuto del portantino picchiato, *“colpisci anche un po’ a tradimento, non inviti il nigeriano alla box, ma lo colpisci in pieno con un cazzotto, ma preso bene in faccia in modo che il tizio nigeriano non si rialzi almeno per mezz’ora, e magari appena andato a terra, per evitare che si rialzi, gli assesti pure un calcio in maniera da farlo piegare in due dal dolore*”; al minuto 225: *“anni e anni di politiche buoniste e perdoniste [...] ci hanno reso incapaci di difenderci ma la mia speranza è che una persona cara a quelli da parte sempre di questi delinquenti venga aggredita [...] sei tu che sei sotto i colpi di un africano*”; puntata del 14 giugno 2019 al minuto 185:10 *“questo professore ha detto ... un boom di immigrati omosessuali iscritti all’Arcigay per ottenere lo status di rifugiato, rischiamo che venga riconosciuto lo status di rifugiato a decine di migliaia di immigrati che altrimenti verrebbero espulsi [...] dice il professore: mica tanto furbi, per accertare che è vero li metterei in una gabbia con un orango tango come nel film di Fantozzi*”; puntata del 25 giugno 2019 al minuto 21:46, nel riferire che una sua zia è stata scippata da *“due giovinastrini in sella”* a un motorino e dice *“devo dire la verità se fossi stato presente li avrei seguiti con la macchina [...] li avrei seguiti e li avrei presi in pieno [...] dopo averli presi in pieno avrei fatto retromarcia [...] da una razza bastarda possono nascere altri bastardi [...]”* poi nel riferirsi agli scippatori e all’idea di investirli con la macchina dice *“io tolgo la spazzatura dalla strada”*, sono suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l’odio e la discriminazione e istigare alla violenza nei confronti di un determinato insieme di persone, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale;

RITENUTO che l’utilizzo delle predette espressioni integra la violazione dei principi sanciti dall’art. 32, comma 5, del D.lgs n. 177/2005 e dagli artt. 3 e 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’*hate speech*;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni presentate dalla società Editrice Reporter II S.r.l. in quanto la condotta, oggetto di contestazione, posta in essere dal conduttore Luca Casciani nell’ambito del programma *“Giorno per giorno ...cor veleno”*, andato in onda nei giorni 7, 14 e 25 giugno 2019, appare contraria ai principi sanciti dalle richiamate norme;

RITENUTA, pertanto, sussistente la violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 32 comma 5, del D.lgs n. 177/2005 e degli artt. 3 e 4 del *Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech*, allegato alla delibera n. 157/19/CONS, per l'utilizzo di espressioni suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l'odio e la discriminazione e istigare alla violenza nei confronti di un determinato insieme di persone, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale;

RITENUTO, altresì, che le condotte oggetto di contestazione integrano violazioni sistematiche dei predetti principi e appaiono particolarmente gravi;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di una diffida al fornitore di servizi di media, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del *Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech*, allegato alla delibera n. 157/19/CONS, a non reiterare la condotta illecita;

CONSIDERATO che, la prima riunione utile del Consiglio dell'Autorità non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento;

RITENUTA pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 3, del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*;

VISTI gli atti del procedimento e la proposta della Direzione contenuti audiovisivi;

DIFFIDA

la società Editrice Reporter II s.r.l., con sede legale in Via Icilio, n. 12, Roma, esercente l'emittente radiofonica in ambito locale "RTR99", a non reiterare la condotta illecita sopra indicata consistente nella violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 32 comma 5, del D.lgs n. 177/2005 e degli artt. 3 e 4 del *Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech*, allegato alla delibera n. 157/19/CONS.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

L'Autorità nell'esercizio della propria funzione di vigilanza si riserva di verificare l'osservanza della presente diffida.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al TAR del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla sua notifica.

Il presente atto è notificato alla società Editrice Reporter II S.r.l. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani